STATUTO DELLA SOCIETA [!] TOSCANA D'ORTICULTURA

Società Toscana d'Orticoltura

TITOLO PRIMO

Denominazione, Sede, Oggetto e Costituzione della Società.

Art. 1.° È istituita una Società la quale s'intitola:

SOCIETÀ TOSCANA D'ORTICOLTURA

2.° Essa è diretta ad eccitare e promuovere nel Paese l'amore ed il gusto per l'orticoltura e giardinaggio con ogni mezzo opportuno; e primieramente con pubbliche esposizioni e collazioni di premj, dipoi, tostochè i mezzi pecuniarj della Società lo consentano, con pubblicazioni destinate a diffondere la cognizione delle buone pratiche orticole, e con l'attivazione di un Orto o Giardino sperimentale.

3.° La Società è costituita da un numero indeterminato di Socj

Ordinarj contribuenti
Onorarj
Corrispondenti

4.° Essa risiede in Firenze; ed è rappresentata e amministrata da un Consiglio dirigente composto nel modo di che nell'Articolo 20.

TITOLO SECONDO

Ammissione dei Socj. Loro Diritti ed Obblighi.

5.° La Società formata nel suo principio dai soscrittori al Progetto della sua fondazione, ammette in seguito senza alcun limite di numero chiunque domandi, o invitato dal Consiglio, accetti d'esservi ascritto. Il Consiglio dirigente si adopera costantemente a provocare nuove domande.

6.° La domanda è diretta al Consiglio dirigente, il quale, riconosciuta la idoneità del richiedente, lo ammette.

7.° Il Socio ammesso come sopra, è richiamato da uno dei Segretarj del Consiglio stesso a sottoscrivere un' apposita modula portante l' obbligo di pagare una Tassa di Entratura di Paoli *Dieci*, ed un' annua Tassa fissa di Paoli *Trenta* esigibile in tre rate quadrimestrali anticipate.

8.° La firma è obbligatoria per tre anni.

9.° Il quadrimestre in corso nel giorno dell' ammissione deve pagarsi intiero

10.° Il Socio che prenda più azioni paga una sola tassa di entratura.

11.° Chiunque spirato il triennio dalla respettiva ammissione voglia dimettersi, deve almeno tre mesi innanzi farne pervenire la dichiarazione in scritto ad uno dei Segretarj: altrimenti si ritiene obbligato per un altro triennio, e così di seguito.

12.° Se alcuno dei Socj abbia per due quadrimestri consecutivi mancato di pagare le respettive quote

di tassa, il Tesoriere gli assegna per lettera il termine di un mese a mettersi in pari, decorso il quale, e persistendo la mora, il Consiglio dirigente cui deve esserne reso conto dal Tesoriere medesimo come è detto in appresso, ne decreta la radiazione dal Ruolo dei Socj: e da questo momento egli decade da tutti i diritti e vantaggi inerenti alla qualità di Socio.

13.° Al Socio radiato per la prima volta dal Ruolo, il quale ne faccia formale istanza, può esser concessa dal Consiglio dirigente una equitativa remissione in buon giorno, qualora deduca ragioni plausibili a scusa del suo ritardo, ed abbia saldato intieramente il suo debito: in questo caso, tornano a rivivere nel riammesso i diritti sociali, ma senza effetto retroattivo al tempo intermedio.

14.° La radiazione lascia intatto alla Società il diritto di costringere anche per via giudiciale chi se n'è reso meritevole, al pagamento delle tasse decorse e decorrende fino al termine del triennio.

15.° Il titolo di Socio Onorario o Corrispondente è conferito dalla Società riunita in adunanza generale a persone sì nazionali che estere notabili per distinta rinomanza in orticoltura o giardinaggio, o benemerite della Società stessa per doni o per ajuti in qualunque modo prestati al maggior decoro ed incremento della medesima.

16.° Ognuno dei Socj Ordinarj può proporre al Consiglio dirigente individui da nominarsi Socj Onorarj o Corrispondenti: ed il Consiglio, prese le debite informazioni, e trovata la proposta plausibile, ne fa la mozione al Corpo Sociale adunato.

17.° I Socj Onorarj e Corrispondenti sono immuni da qualunque tassa: ma non hanno voto nelle adunanze.

18.° Tutti i Socj indistintamente hanno libero accesso alle Esposizioni, ed al Locale o Locali appartenenti alla Società. Tutti del pari hanno diritto di avere gratuitamente un esemplare di qualunque pubblicazione in stampa che si eseguisca a cura e spese della Società stessa.

19.° I Socj contribuenti hanno inoltre il vantaggio di partecipare al favore della sorte nella gratuita distribuzione di oggetti di orticoltura e di giardinaggio di cui si parla nell'infrascritto Articolo 62; ed altri vantaggi determinabili con articoli addizionali saranno loro compartiti, appena riesca di effettuare quanto è stato accennato nell'ultima sede dell'Articolo secondo: al che principalmente debbono dirigersi tutti gli sforzi del Consiglio dirigente.

TITOLO TERZO

Composizione, Poteri e Attribuzioni del Consiglio dirigente e suoi membri.

20.° Il Consiglio dirigente si compone
Di un Presidente
Di due Vice-Presidenti
Di due Segretarj
Di un Tesoriere
Di dieci Consiglieri

21.° Tutti i Socj contribuenti, escluse le donne e i minori, sono eligibili alle cariche predette.

22.° L'elezioni si fanno dal Corpo Sociale riunito in adunanza generale, per mezzo di schede segrete, ed a maggioranza assoluta di voti.

23.° Nel caso che niuno dei nomi indicati nelle schede riunisca la maggiorità assoluta, si mandano a partito i due che abbiano ottenuto il maggior numero di suffragi: e se i votanti sono in numero eguale, la la sorte decide della elezione.

24.° Gli eletti rimangono in carica per tre anni, e sono indistintamente rieligibili.

25.° Nel Consiglio dirigente son concentrati tutti i poteri che non si trovino espressamente deferiti al Corpo Sociale. E in special modo, senza derogare alla generalità, esso ammette nel Ruolo nuovi Socj contribuenti e ne radia i già iscritti e costatati morosi ai termini degli Articoli 6 e 12: provvede alle spese necessarie ed utili di amministrazione entro i limiti consentiti dai mezzi pecuniarj disponibili, e con ogni maggiore economia; nomina gl'inservienti; pubblica i programmi e regolamenti da osservarsi per le esposizioni: elegge i componenti la Commissione per la collazione dei premj agli espositori: dirige e sorveglia, se e quando la Società sia per attivarlo, l'Orto o Giardino di che nell'Articolo secondo.

E al fine di ogni anno rende conto in adunanza generale del proprio operato, e della situazione economica e finanziera della Società.

26.° Il Consiglio si aduna dietro invito del Presideote, o in sua mancanza, di uno dei due Vice-Presideoti, trasmesso per mezzo di un Segretario tutte le

volte che ne ricorra il bisogno, per trattare degli interessi Sociali

27.° L'adunanza è valida semprechè v'intervengano almeno cinque dei Componenti il Consiglio: e nel caso di parità di voti sopra alcuna delle cose trattate e messe in discussione, prevale il partito appoggiato dal Presidente, o da chi ne faccia le funzioni.

28.° Il Presidente convoca pure nel modo anzidetto, e presiede le adunanze generali del Corpo Sociale: provoca le opportune deliberazioni e votazioni e ne proclama i resultati: mantiene il buon ordine nelle discussioni: convalida col suo *Visto* tutti gli Atti della Società: ed esercita la suprema direzione e sorveglianza sul regolare andamento degli affari sociali.

29.° I Segretarj compilano i Processi Verbali delle adunanze sì del Consiglio dirigente che del Corpo Sociale: tengono la corrispondenza: conservano il Ruolo dei Socj registrandovi per ordine di data i nuovi a misura che ne vengono ammessi: custodiscono le carte ed i libri appartenenti alla Società: tengono conto delle comunicazioni ed offerte che le vengano fatte: trasmettono gl'inviti e partecipazioni occorrenti: e fanno all'Adunanza generale ordinaria il Rapporto dell' operato del Consiglio, ai termini del precedente Articolo 25. Il Presidente distribuisce fra loro le enunciate ingerenze ed attribuzioni nel modo che reputa più opportuno; Essi si suppliscono scambievolmente in caso d'assenza o d'impedimento.

30.° Il Tesoriere riscuote le tasse dai Socj contribuenti rimettendo al Consiglio allo spirare di ogni

secondo quadrimestre la nota dei morosi al pagamento: vigila sugl' incassi delle esposizioni facendosi immediatamente consegnare dagl' inservienti incaricati della vendita dei biglietti il relativo prodotto: eseguisce i pagamenti dietro mandato firmato da uno dei Segretarj e vidimato dal Presidente, rimanendo responsabile in proprio di tutti quelli che abbia eseguiti senza questa formalità: e compila alla fine dell' anno corredandolo degli opportuni documenti giustificativi, e di concerto col Consiglio, il Bilancio consuntivo e di previsione per gli effetti di che negli Articoli 33 e 35.

31.° Ogni avanzo verificatosi nella gestione di un anno ed eccedente i bisogni previsti pel successivo, è dal Tesoriere versato nella Cassa di Risparmio per servire a suo tempo all' oggetto contemplato nella seconda sede dell'Articolo secondo.

TITOLO QUARTO

Delle Adunanze generali Ordinarie e Straordinarie. E delle cose che debbono o possono formarvi subietto di deliberazione.

32.° Entro il mese di Gennajo di ciascun' anno il Presidente convoca i Socj Ordinarj in Adunanza generale, la quale è valida qualunque sia il numero dei Socj intervenuti, salvo però quanto è dichiarato negli infrascritti Articoli 46 e 63.

33.° Nel giorno ed ora stabilita dalle relative Circolari d' invito, il Segretario incomincia dal registrare i nomi dei Socj presenti. Il Presidente ordina la

lettura del Processo Verbale della passata Adunanza e dei Rapporti dei Segretarj e dei Sindaci.

34.° Occorrendo nominare i nuovi Titolari del Consiglio dirigente in luogo di quelli destinati ad uscire di carica, o renunzianti, o in altro modo mancanti, si procede alla votazione nei modi stabiliti negli Articoli 22 e 23.

35.° La Società sceglie annualmente fra i Socj Ordinarj col metodo stesso di votazione, due Sindaci incaricati di esaminare il Bilancio che al termine dell'anno dee compilarsi dal Tesoriere coerentemente all'Art. 30, e di riferirne al Corpo Sociale adunato.

36.° Appartiene pure alla Società il deliberare in ciascuna adunanza ordinaria tanto sul numero delle Esposizioni da farsi nel corso dell'anno subordinatamente ai resultati del Bilancio approvato, quanto sull'epoca in genere di esse.

37.° Esaurite le ordinarie operazioni anzidette, si procede alla votazione sopra i Soggetti indicati meritevoli del titolo onorifico di Socj Onorarj o Corrispondenti, e sopra ogni altra proposizione intorno alla quale il Consiglio dirigente creda opportuno di consultare il Corpo Sociale.

38.° Ogni Socio ha diritto di emettere proposizioni; le quali però non possono prendersi in considerazione ove non sieno formulate in scritto e presentate al banco della Presidenza.

39.° In tutti i casi nei quali non è prescritto letteralmente un metodo diverso, è in facoltà del Presidente di proporre la votazione per alzata e seduta·

ma la proposizione non ha effetto se anche tre soli degli intervenienti vi si oppongano.

40.° Nei casi parimente non eccettuati il voto della maggiorità degl' intervenienti vincola tutti gli altri.

La parità dei voti sopra alcuna proposizione di un singolo Socio equivale a rejezione: e verificandosi questa stessa parità sulle proposizioni che emanano dal Consiglio dirigente, prevale il partito appoggiato dal voto del Presidente, o di chi ne faccia le funzioni.

41.° Una proposizione stata una volta assolutamente rigettata, non può essere nuovamente posta in discussione per il corso di un biennio. ammenochè il Consiglio non la faccia sua.

42.° Durante una votazione a nessuno è permesso di assentarsi dall'Adunanza.

43.° I soli Socj contribuenti hanno voto nelle adunanze generali. Quelli peraltro non domiciliati in Firenze, e le donne cui non piaccia d'intervenirvi in persona, possono farsi rappresentare da alcuno de' Soci per mezzo di mandati in scritto ostensibili al Presidente: ma un Socio non può riunire in sè più rappresentanze.

44.° Fuori del caso contemplato nell'Articolo precedente, ogni Socio ha un solo voto, ancorchè siasi obbligato al pagamento di più tasse.

45.° Anche nel corso dell'anno può il Presidente, dopo averne conferito col Consiglio dirigente, convocare i Socj in adunanza generale, ogniqualvolta lo giudichi necessario.

46.° Qualunque deliberazione non sanzionata dal voto unanime dei Socj ed importante aggravj maggiori di quelli stabiliti negli Articoli 7 e 8, è nulla.

47.° Solamente nel caso che per qualche circostanza imprevista ed affatto eccezionale, il Consiglio riconoscesse la necessità o somma utilità di chiedere ai Socj una tassa straordinaria pagabile per una sola volta, la relativa proposizione e l'oggetto preciso di essa deve indicarsi espressamente nelle Circolari di convocazione. E la imposizione della tassa è obbligatoria, sempreché questa non ecceda la metà dell' annua tassa ordinaria, e vi abbiano concorso col loro voto favorevole tre quarti almeno dei Socj intervenuti all'Adunanza.

48.° Sono del pari obbligatorie, ove siasi osservata la forma, ed ottenuto il numero di voti di che nell'articolo precedente, le Deliberazioni inducenti qualche variazione puramente regolamentaria al presente Statuto, salva però anche per queste l'approvazione Governativa.

49.° Un Regolamento speciale parimente approvato dal Governo, determina tutto ciò che riguarda le adunanze accademiche, esclusivamente destinate alla trattazione di materie attenenti al Giardinaggio ed all'Orticoltura.

TITOLO QUINTO

Delle Esposizioni. Della Collezione dei premj agli Espositori e delle distribuzioni gratuite a profitto dei Socj Ordinarj.

50.° Una o più Esposizioni pubbliche, non mai però eccedenti nel corso di un anno il numero di tre,

di prodotti di orticoltura e giardinaggio e di tutto ciò che vi abbia attenenza, sono eseguite a spese della Società nel locale a ciò destinato.

51.° Ogni Esposizione é l'oggetto di un concorso generale, cui sono ammessi tutti i giardinieri, orticultori, ed amatori, i quali si uniformino alle prescrizioni indicate di mano in mano dal relativo Programma.

52.° Appena la Società nella sua generale adunanza annua abbia determinato l'epoca o epoche della esposizione o esposizioni da effettuarsi nell'anno, coerentemente all'Articolo 36, ne é tosto a cura dei Segretarj dato avviso al pubblico per mezzo del Monitore Toscano.

53.° Il Consiglio stabilisce in seguito il Programma indicante tassativamente i giorni dell'epoca in genere determinata come sopra, in cui la esposizione avrà effetto, la sua durata, gli oggetti che vi saranno ammessi, le condizioni del concorso, la destinazione e quantità dei Premj da conferirsi, ed ogni relativa disposizione regolamentaria. Il qual Programma, approvato che sia dal R. Governo, deve essere due mesi innanzi almeno, dedotto a pubblica notizia nel modo preindicato.

54.° I premj pei concorrenti possono consistere in medaglie di graduato valore, in contanti, ed in menzioni onorevoli; e si conferiscono per giudizio di un'apposita Commissione composta di un numero non minore di otto membri che il Consiglio dirigente elegge volta per volta, col metodo stesso indicato per la nomina delle cariche nelle adunanze generali, fra i più compe-

tenti, anche non Soej, a rettamente giudicare sulle diverse specialità di oggetti cadenti in concorso.

55.° Il Presidente della Società è di diritto il Presidente della Commissione Giudicante: ed in caso di sua mancanza o impedimento lo rappresenta quello dei due Vicepresidenti, che a questo effetto sia stato delegato dal Consiglio.

56. La Commissione nell'adunanza destinata a giudicare degli oggetti da premiarsi, elegge nel suo seno uno o più Segretarj incaricati di prendere atto delle relative deliberazioni

57.° Appena il giudizio è proferito, gli oggetti premiati son contradistinti con apposito cartello indicante il grado del premio stato loro aggiudicato. Allora soltanto e non prima son resi pur noti i nomi dei componenti la Commissione giudicante.

58.° Gli oggetti esposti da chi faccia parte della Commissione s'intendono fuori di concorso.

59.° Hanno libero e gratuito ingresso alle Esposizioni, oltre i Soej, anche gli Espositori.

60.° Ogni altra persona vi è ammessa quando sia munita di un biglietto d'ingresso il cui prezzo è fissato nel Programma.

61.° Nel primo giorno festivo susseguente alla chiusura della esposizione, ha luogo nella Sala delle adunanze della Società una pubblica riunione in cui dal Segretario o Segretarj della Commissione giudicante è letto il Rapporto della esposizione, contenente pure una sommaria enunciativa dei motivi che l'hanno guidata nell'aggiudicazione dei premj: e dal Presidente viene dipoi consegnato ad ogni premiato il respettivo premio.

62.° Nel giorno medesimo saranno pubblicamente distribuiti diversi oggetti pertinenti all'orticoltura o giardinaggio stati a tal'uopo donati alla Società, o dal Consiglio Dirigente acquistati con la cassa Sociale, a un determinato numero di Soej Ordinarj da estrarsi a sorte da un'urna contenente i nomi di tutti gl'iscritti nel Ruolo.

TITOLO SESTO

Dello Scioglimento della Società.

63.° La proposizione dello scioglimento della Società non può esser messa in discussione se non sia firmata da un terzo almeno dei Soej Ordinarj. In questo caso il Presidente convoca al più presto un'adunanza generale indicandone l'oggetto: ma l'adunanza non è valida se non v'intervengano almeno due terzi; nè è valido il partito dello scioglimento se non resulti sanzionato da quattro quinti di voti.

64.° Qualora per altro il numero dei Soej con l'andar del tempo decresca di tanto, che il prodotto delle tasse non basti altrimenti all'oggetto per cui la Società è costituita, il Consiglio convoca esso stesso i Soej in adunanza generale per deliberare sullo scioglimento: ed in questo caso è sufficiente il voto della maggiorità dei Soej intervenuti per la validità della deliberazione.

65.° Non prevalendo il partito dello scioglimento, il Consiglio dirigente s'intende autorizzato a sospendere o restringere il numero delle Esposizioni decretate, e a

prendere altresì ogni altra misura diretta a liberarsi da ogni sua responsabilità per causa di spese non altrimenti consentite dalla ristrettezza dei mezzi sociali.

66.° In qualunque de' due casi predetti venga deliberato lo scioglimento, è nominata una Commissione incaricata di erogare gli assegnamenti sociali estanti in opere profittevoli alla Orticoltura Toscana.

67.° Eseguita che sia questa operazione, è intimata l'ultima adunanza generale in cui la Commissione rende conto dell' eseguito incarico: dopo di che la Società rimane definitivamente disciolta.

DISPOSIZIONI GENERALI

68.° Qualunque contesa civile insorga nella Società, è rimessa al giudizio di tre Avvocati da estrarsi a sorte fra i componenti nell'anno la Camera di Disciplina, i quali risolvono inappellabilmente senza veruna formalità di Giudizio.

69.° Il presente Statuto discusso e adottato nell'Adunanza generale dei Soscrittori tenuta li 26 Marzo 1854, avendo ottenuto successivamente la sanzione Governativa, è divenuto definitivamente obbligatorio per chiunque siasi ascritto, o sarà per ascriversi alla Società.

70.° Ogni 6 anni potrà aver luogo la revisione dello Statuto medesimo sulla proposta firmata da 20 Soci e diretta al Consiglio, fermo stante per la validità della relativa deliberazione, il disposto degli Art. 47 e 48, e salva sempre l'approvazione di che nel precedente Articolo 69.